

**Regolamento di emissione
per la disciplina delle azioni
di partecipazione cooperativa**



Articolo 1. PROGRAMMI PER LO SVILUPPO E L'AMMODERNAMENTO AZIENDALE

- 1.1. In attuazione delle procedure aziendali di programmazione pluriennale, la Mediagroup98 soc.coop ha adottato con la delibera approvata in data 26/05/2025 dalla assemblea riunita in sede straordinaria, il Piano poliennale denominato **"Programma quinquennale di sviluppo ed ammodernamento aziendale 2024 - 2029"**, **che si concluderà con la chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2029** e da attuarsi con la programmazione ed elaborazione per ciascuno dei cinque esercizi di distinti e conseguenti "piani pluriennali".

La Cooperativa Mediagroup98 adotta quindi per gli anni 2026 - 2029 un "Programma quadriennale di sviluppo ed ammodernamento aziendale" che si concluderà con la chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2029, con le conseguenze di cui al successivo articolo 9.

- 1.2. Lo stato di attuazione del "Programma", corredato dai documenti di bilancio e delle relazioni previste per legge verrà sottoposto all'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, previa acquisizione del parere dell'Assemblea speciale degli Azionisti di partecipazione cooperativa di cui al successivo articolo 6.
- 1.3. L'Assemblea dei soci, in conformità alle procedure aziendali, previa acquisizione del parere speciale degli Azionisti di partecipazione cooperativa, aggiorna ed integra il "Programma" al fine di adeguarlo e coordinarlo con l'evoluzione delle condizioni di mercato e con lo sviluppo delle strategie aziendali.

Articolo 2. EMISSIONE DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

- 2.1. Per il sostegno del programma per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale di cui all'articolo 1, sono emesse n. 22.437 A.p.c., ciascuna del valore di 26 (ventisei) Euro al lordo della ritenuta, per un ammontare complessivo netto di 583.362 euro (cinquecentoottantemilatrecentosessantadue), già detratta la ritenuta fiscale a titolo di imposta del 12,5% per 83.337,49 euro, riservate ai soci lavoratori in attuazione delle politiche retributive aziendali deliberate, e che formeranno parte del Capitale Sociale.
- 2.2. Con la sottoscrizione di almeno una A.p.c. i sottoscrittori acquistano la qualità di Azionisti di partecipazione cooperativa.
- 2.3. Le modalità di emissione, sottoscrizione e gestione delle A.p.c. sono disciplinate dal presente Regolamento, dello Statuto della Società e dalle deliberazioni validamente assunte dagli organi sociali.

Articolo 3. CONTENUTO DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

- 3.1. Le A.p.c. devono contenere le indicazioni previste dall'articolo 2354 del Codice Civile e devono essere sottoscritte da un Rappresentante Legale della Società o da suoi delegati. Esse devono essere intitolate con la specifica denominazione "Azione di partecipazione cooperativa".
- 3.2. Le A.p.c. devono inoltre indicare la data di decorrenza dei diritti patrimoniali e il termine di scadenza del periodo minimo di durata, previsto al precedente articolo 1.1., ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso.
- 3.3. Le A.p.c. sono nominative e sono prive del diritto di voto.

ARTICOLO 4. SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

- 4.1. Le assegnazioni delle A.p.c. avvengono presso gli uffici designati della sede della Società.
- 4.2. I soggetti di cui al precedente articolo 2.2 che intendono diventare Azionisti di partecipazione cooperativa, devono presentare agli incaricati della Società dichiarazione scritta contenente:
 - a) l'indicazione del nome e cognome, del codice fiscale, della residenza, del luogo e della data di nascita;
 - b) la dichiarazione della propria qualità di socio lavoratore della Società.
 - c) La dichiarazione di essere a conoscenza della natura cooperativa della Società e dello scopo mutualistico a cui si ispira;
- 4.3. Le assegnazioni delle A.p.c. per i soggetti di cui al precedente punto devono avvenire contestualmente alla dichiarazione di cui al punto 4.2. o comunque entro 15 giorni dalla stessa.
- 4.4. Al momento dell'assegnazione, la Società consegna i titoli azionari, ovvero i certificati rappresentativi del conferimento. L'assegnazione dei titoli viene annotata in apposito Libro degli Azionisti di partecipazione cooperative tenuto a cura della Società .

Articolo 5. TRASFERIBILITÀ DELLA AZIONI

- 5.1. Le A.p.c. sono trasferibili tanto per atto tra vivi quanto mortis causa, trascorso il periodo minimo di cui al successivo punto 5.4.
- 5.2. La trascrizione del trasferimento nel Libro degli Azionisti di partecipazione cooperativa sarà effettuata dietro presentazione, a esclusiva cura dell'acquirente, dei titoli recanti l'annotazione del trasferimento ai sensi di legge.
- 5.3. In caso di trasferimento in favore di persone giuridiche, gli adempimenti, gli obblighi e i diritti derivanti dalla qualità di Azionista di partecipazione cooperativa sono esercitati dal soggetto che rappresenta legalmente la persona giuridica.
- 5.4. E' vietato, per un periodo di tre anni dall'assegnazione, il trasferimento di A.p.c. in conformità a quanto previsto al precedente articolo 3.2.

Articolo 6. ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

- 6.1 Gli Azionisti di partecipazione cooperativa possono riunirsi, ai sensi di legge e dello Statuto sociale, in speciale Assemblea. La convocazione di tale Assemblea spetta, per la prima seduta, al Consiglio di Amministrazione della Società e, successivamente, a questi o al rappresentante comune in carica, ogni qualvolta sia ritenuto necessario o quando almeno un terzo degli Azionisti di partecipazione cooperativa lo richiedano. All'Assemblea speciale dei portatori di A.p.c. si applicano le norme previste dall'articolo 2376 del Codice Civile.
- 6.2 All'assemblea speciale possono partecipare gli Azionisti che risultano iscritti nell'apposito Libro o che abbiano depositato le loro azioni presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
- 6.3 L'Assemblea speciale viene comunque convocata per:
 - deliberare sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
 - deliberare sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci cooperatori e del

Consiglio di Amministrazione che possono pregiudicare i diritti di categoria, attribuendo le opportune deleghe al rappresentante comune;

- deliberare sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- esprimere un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali da trasmettere al Consiglio di Amministrazione della società ai sensi del successivo punto 6.4.;
- deliberare sugli altri oggetti di interesse comune.

- 6.4. Il parere motivato sui programmi pluriennali espresso dall'Assemblea speciale degli Azionisti di partecipazione cooperativa deve pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società che ha l'obbligo di darne comunicazione all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio o degli aggiornamenti ed integrazioni della programmazione pluriennale ai sensi del precedente articolo 1.3.
- 6.5. Il rappresentante comune degli Azionisti di partecipazione cooperativa provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi della categoria nei rapporti con la Società. Egli ha diritto di esaminare i libri sociali richiamati dall'articolo 2422 del Codice Civile e di ottenere estratti; ha altresì diritto di assistere all'Assemblea e, investito con specifica delega da parte dell'Assemblea speciale degli Azionisti di partecipazione cooperativa, di impugnare le deliberazioni lesive dei diritti della categoria sociale.
- 6.6. All'Assemblea speciale degli Azionisti di partecipazione cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie sulle Assemblee.

Articolo 7. DIRITTI PATRIMONIALI DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E PRIVILEGI ATTRIBUITI ALLE A.P.C.

- 7.1. Le A.p.c. sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.
- 7.2. Le A.p.c. hanno altresì diritto di prelazione nel rimborso del capitale in caso di eventuale liquidazione della Società, nonché di postergazione nel caso di eventuale riduzione del capitale per perdite.
- 7.3. La remunerazione per eventuale dividendo, con maturazione del rendimento dalla data di assegnazione potrà anche essere corrisposta mediante assegnazione gratuita di ulteriori A.p.c. del medesimo valore nominale per il controvalore totale o parziale della remunerazione deliberata.
- 7.4. La liquidazione degli utili ed il rimborso delle A.p.c. avvengono presso la sede della Società, o in altro luogo indicato dal Consiglio di Amministrazione, in favore degli Azionisti di partecipazione cooperativa che risultano iscritti nel Libro degli Azionisti di partecipazione. L'ordinario termine di prescrizione per i dividendi decorre dalla data di messa in pagamento del dividendo stesso. Decorso i termini i dividendi prescritti saranno devoluti a Riserva Indivisibile.

Articolo 8. CONDIZIONI, PROCEDURE E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO

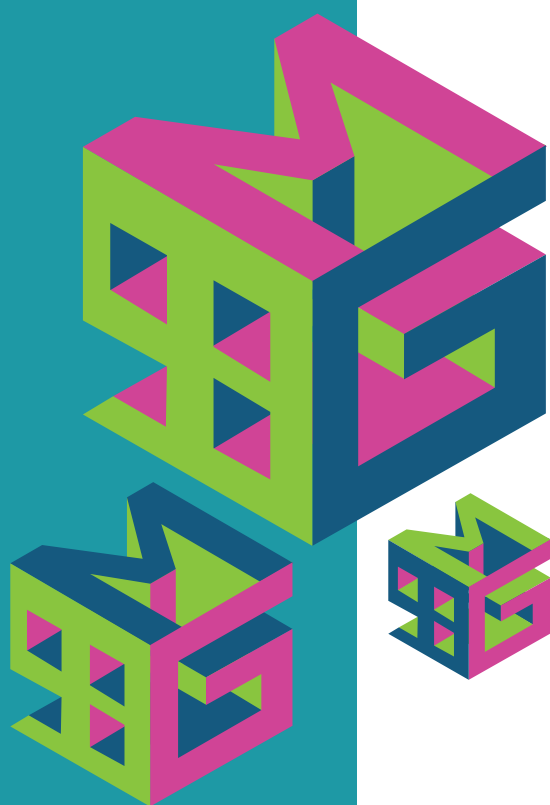
- 8.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione dei conferimenti di cui al presente Regolamento in ordine alle procedure di assegnazione delle A.p.c., nei limiti di legge e di Statuto e secondo le indicazioni del presente Regolamento, nell'interesse della Cooperativa e dei soci.
- 8.2. Le A.p.c. saranno gestite per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società.

Articolo 9. DIRITTO DI RECESSO. ESTINZIONE DEI PROGRAMMI

- 9.1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, gli Azionisti di partecipazione cooperativa possono esercitare il diritto di recesso decorso il termine di durata dei conferimenti previsto all'art. 1.1 secondo comma (31/12/2029).
- 9.2. Gli azionisti di partecipazione cooperativa che intendono avvalersi della facoltà di recesso, devono comunicarlo per iscritto alla Società almeno dieci giorni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 2029. Decorso il predetto termine gli Azionisti di partecipazione cooperativa possono recedere in qualunque momento, mediante semplice dichiarazione scritta indirizzata alla Società.
- 9.3. I programmi di cui al presente Regolamento si estinguono, oltre che con il recesso di tutti gli Azionisti di partecipazione cooperativa, per espressa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, a condizione che sia decorso il termine minimo di cui al precedente articolo 9.1.
- 9.4. In tutti i casi di recesso, come nel caso di estinzione dei programmi di cui al presente Regolamento, o di scioglimento della Società, il rimborso delle A.p.c. potrà avvenire esclusivamente nel rispetto delle norme di legge, al valore nominale, e dopo avere detratto eventuali perdite gravanti sulle A.p.c.
- 9.5. Alla liquidazione delle A.p.c. si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2535 del Codice Civile e dall'art. 26 dello Statuto Sociale.
- 9.6. Le A.p.c. saranno pertanto liquidate ai soci che recedono con le modalità di cui al punto 9.2 entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2029 o entro il mese seguente a quello della data di domanda di recesso, se questa è successiva all'assemblea di bilancio.

Articolo 11. DISPOSIZIONI FINALI

- 11.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri necessari per la gestione della presente emissione.
- 11.2 Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto Sociale e alle vigenti norme di legge.



MEDIAGROUP98
communication phenomena

Mediagroup Soc. Coop. | Modena
via Divisione Acqui, 131
Tel. 059 366188 | 059 270205
Fax 059 362970 | 059 370511
mediagroup@mediagroup98.com